

(Codice interno: 546217)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 33
Collegato alla legge di stabilità regionale 2025.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Concorso della Regione del Veneto al finanziamento delle spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.

1. *La Regione del Veneto concorre al finanziamento delle spese per la gestione delle opere sportive site nel Comune di Cortina d'Ampezzo connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026."*

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 2

Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.

1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere e rafforzare il ruolo del Veneto nel contesto internazionale e di favorire relazioni di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera, valorizza la conoscenza del proprio territorio e delle eccellenze regionali in ambito internazionale.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale in particolare:

a) promuove la conoscenza delle iniziative regionali strategiche di maggiore impatto e dei principali eventi programmati in Veneto;

b) organizza attività all'estero, anche mediante la partecipazione ad eventi, esposizioni internazionali ed universali, per facilitare la presenza della Regione del Veneto ad iniziative di rilievo internazionale, quale occasione per far conoscere il Veneto in altri Paesi;

c) pianifica la partecipazione in Italia e all'estero, ad attività, incontri, eventi ed iniziative, anche in collaborazione con attori internazionali, che possano generare nuove opportunità per le diverse realtà del Veneto.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 3**Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l'area del Polesine superiore, per lo sviluppo economico, sociale, turistico e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati al comma 1, in forma singola o associata, e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell'area, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico, sociale, turistico e culturale.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci del Polesine superiore che esercita compiti di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area dei Comuni interessati ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.
4. Al fine di assicurare l'ottimale implementazione delle iniziative afferenti al territorio di riferimento e la realizzazione di economie di scala, gli interventi previsti dal presente articolo sono oggetto di una programmazione triennale e di un cronoprogramma finanziario annuale attinente a ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle analoghe disposizioni regionali istitutive delle Conferenze dei Sindaci, salvo quanto previsto dall'articolo 6 bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 e dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta".
6. Alla fine del comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6, sono aggiunte le parole: "*sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere*".
7. Al comma 1, dell'articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, dopo le parole: "*La Giunta regionale*" sono inserite le seguenti: "*, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere,*".
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025 ed in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4**Organizzazione dell'evento "L'Italia delle Regioni - Festival delle Regioni e delle Province autonome" per l'anno 2025.**

1. Al fine di valorizzare il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sostegno e nella promozione delle rispettive eccellenze quale elemento fondamentale di attrattività dei territori, la Giunta regionale è autorizzata a organizzare, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'evento denominato "L'Italia delle Regioni - Festival delle Regioni e delle Province Autonome" per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 5**Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
"Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono abrogati.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 continuano a trovare applicazione limitatamente ai versamenti dovuti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 6**Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.**

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: *"difesa del suolo,"* sono soppresse;
 - b) nell'Allegato A la parte relativa alla materia *"Difesa del suolo"* è soppressa.
2. Alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 dell'articolo 83 dopo le parole: *"La Giunta regionale"* sono inserite le seguenti: *", sentite le province e la città metropolitana di Venezia,"*;
 - b) al comma 1 dell'articolo 84 dopo le parole: *"territori montani,"* sono inserite le seguenti: *"sentite le province e la città metropolitana di Venezia,"*;
 - c) le lettere f bis) e f ter) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono sostituite dalle seguenti:
"f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;
f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.";
 - d) le lettere f quater), f quinquies) ed f sexies) del comma 2 dell'articolo 84, come aggiunte dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, sono abrogate;
 - e) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:

"Art. 84 bis

Funzioni delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia.

1. *Sono conferite alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia le funzioni relative:*
 - a) *alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria di competenza;*
 - b) *alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati";*
 - c) *alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);*

d) *alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;*

e) *alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.";*

f) *alla lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 87 le parole: "lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 85" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 85".*

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è abrogato.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il regime transitorio per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente articolo, individuando la data a decorrere dalla quale le province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la città metropolitana di Venezia esercitano le nuove competenze. Ai procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 7

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. La Giunta regionale concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto viario del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società Veneto Strade S.p.A., di complessivi euro 105.000.000,00 per la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:

a) adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;

b) realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR43 var e la zona di Jesolo lido est - opere di II e III stralcio e viabilità connessa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 8

Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.

1. La Giunta regionale, considerata l'importanza dei compiti assegnati all'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi istituito dall'articolo 55 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", tra cui anche la predisposizione e l'aggiornamento del prezzario regionale, concorre alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi al fine di assicurare lo svolgimento di attività che dovessero richiedere competenze esterne all'Amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9

Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.

1. Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un ulteriore contributo straordinario di euro 2.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 10

Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.

1. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e dare seguito alle richieste di cui al punto VI - G3 del Future Host Questionnaire, la Regione rilascia apposita garanzia nelle forme di apposito accantonamento in bilancio. A tal fine è autorizzato alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027 l'accantonamento di euro 1.650.000,00 annui a decorrere dal 2025 e fino al 2028.

2. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro, di cui euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2026, euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027 e fino ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2028, a valere sulle risorse della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 2 e la sua concessione.

Art. 11

Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione di un soggetto giuridico, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, quale referente per il Sito del patrimonio mondiale Unesco "Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto", per contribuire alla salvaguardia e valorizzazione del bene e per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello Statuto.

2. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti la qualità di socio fondatore e provvedere alla designazione dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al patrimonio e contribuire alla gestione delle attività del soggetto.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2025-2027.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 12

Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell'Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).

1. Al fine di concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto e dell'annesso Auditorium, attraverso la ristrutturazione del complesso dell'ex cinema Pio X, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Comune di Castelfranco Veneto (TV).

2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con i soggetti interessati un accordo che disciplina i rapporti e le modalità di realizzazione e gestione dell'intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 13

Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.

1. Al fine di contrastare le avversità emergenti nel settore primario, ivi comprese quelle relative alla pesca e all'acquacoltura, è costituito presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" un tavolo permanente per il contrasto alle avversità del settore primario composto dal direttore di Area competente in materia di agricoltura o suo delegato, dal direttore dell'Agenzia o suo delegato, dal direttore della struttura regionale competente per materia o suo delegato e dalle organizzazioni professionali del settore agricolo e della pesca facenti parte del Comitato regionale per la concertazione in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) della legge regionale 9 agosto 1999 n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" come integrato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37.

2. Il tavolo di cui al comma 1 fornisce supporto tecnico-scientifico al fine di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalle avversità emergenti di cui al comma 1; allo scopo il Tavolo tecnico può essere integrato di volta in volta ed in funzione degli argomenti trattati, da esperti appartenenti ad istituzioni scientifiche e di ricerca. La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita.

3. I rappresentanti delle organizzazioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni.

4. Le risultanze del tavolo tecnico sono trasmesse, a cura di Veneto Agricoltura, alla Giunta regionale, quale contributo istruttorio per la definizione delle strategie di contrasto e contenimento dei danni nonché, al fine delle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere, alla cui attuazione può concorrere Veneto Agricoltura, ivi compresi, al fine di mitigare gli effetti sul reddito delle imprese agricole causati dalle avversità emergenti, gli interventi finanziari per la costituzione e capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità, anche con la individuazione di soluzioni innovative offerte dal mercato dei prodotti assicurativi.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.300.000,000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14

Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.

1. Al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario ed al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici, anche in riferimento a terapie che richiedono l'utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l'apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia mediante la concessione di contributi da destinare a soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le categorie di beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 15

Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica presenti nel territorio regionale allo scopo di potenziarne i processi produttivi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati ad aumentare la capacità produttiva delle linee di macellazione e lavorazione delle carni di ungulati domestici e selvatici garantendo il rispetto dei requisiti d'igiene e delle norme in materia di biosicurezza,

a supporto delle Piccole Produzioni Locali (PPL) per la fase di macellazione e sezionamento e per agevolare l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina abbattuta nell'ambito dei piani di controllo e/o eradicazione per la prevenzione e il controllo delle emergenze epidemiche.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 16

Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.

1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti, è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ai comuni interessati da tali interventi sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Sport e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), un accordo che disciplini i rapporti, i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 17

Inserimento dell'articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Dopo l'articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 85 bis.

Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali.

1. *La Regione del Veneto, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni in materia di demanio lacuale.*

2. *Le funzioni già attribuite dalla Regione ai Comuni rivieraschi del lago di Garda ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" e dell'articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" in materia di demanio lacuale, possono essere svolte in forma associata.*

3. *I Comuni che si accordano per l'esercizio associato delle funzioni ai sensi del comma 2 adottano, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di interventi di sistemazione di rive, sponde, banchine, pontili, piazzali ed interventi funzionali alla navigazione su beni del demanio lacuale, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.*

4. *Il programma degli interventi di cui al comma 3 è attuato dai Comuni in forma associata mediante progetti di lavori approvati dai medesimi Comuni, previa acquisizione del parere della Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".*

5. *Per i Comuni che si accordano ai sensi del comma 2, oltre alle forme di incentivazione connesse all'esercizio delle funzioni in forma associata previste dalla normativa vigente, i canoni delle concessioni del demanio lacuale restano introitati per intero e destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 ed all'esercizio dell'attività di gestione, manutenzione e vigilanza.*

6. *La Giunta regionale definisce, tenuto anche conto della normativa nazionale, con proprio provvedimento, il canone dovuto per le concessioni rilasciate sui beni del demanio lacuale del lago di Garda dai Comuni in forma singola o associata e relative modalità di calcolo ed applicazione per i diversi usi.*

7. *La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le modalità per il coordinamento informativo dell'attività di rilascio ed aggiornamento delle concessioni rilasciate dai Comuni in forma singola o associata.*

8. *Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 i Comuni in forma associata possono avvalersi di Enti o Società controllati dalla Regione Veneto.*

9. *Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 6, si applicano le tariffe previgenti."*

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con un apposito accantonamento allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 18

Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.

1. Al fine di assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuto di stato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 19

Contributo straordinario a favore dell'Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell'edizione 2025 della Summer School.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all'Associazione Europea per la Democrazia Locale - ALDA ITALIA APS, con sede in Vicenza, per la realizzazione in Veneto dell'edizione 2025 della Summer School.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 20

Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della Fondazione "Comelico Dolomiti" - Centro studi transfrontaliero".

1. L'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della Fondazione "Comelico Dolomiti" - Centro studi transfrontaliero" è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Partecipazione della Regione.

1. *La Regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025,

2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 21

Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.

1. La Regione del Veneto, nel proseguire le attività di prevenzione e contrasto della violenza in ogni sua forma, intraprese con la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" intende adottare ulteriori misure a favore delle vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto e che accedono alle strutture sanitarie.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, è garantita l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 22

Funzioni in materia di Salute Mentale.

1. A partire dal 1° gennaio 2025 il Coordinamento salute mentale istituito presso Azienda Zero ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1025 del 16 agosto 2022 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto" è soppresso e le relative funzioni nonché le corrispondenti risorse strumentali sono trasferite alla Regione del Veneto - Giunta regionale - Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione sanitaria - Unità Organizzativa Salute mentale.
2. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2025 viene conseguentemente trasferita alla Regione del Veneto - Giunta regionale l'unità di dotazione organica di personale dirigenziale del Coordinamento Salute mentale, previa corrispondente riduzione della dotazione organica di Azienda Zero. Contestualmente viene trasferita alla Regione del Veneto - Giunta regionale la corrispondente capacità assunzionale e la relativa quota dei fondi per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza.
3. La Giunta regionale attua la presente legge adottando i necessari provvedimenti conseguenti.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 122.459,95 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 23

Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare con un sostegno finanziario al progetto di ricerca e divulgazione per un Centro Nazionale di Ricerca ed Avviamento allo Sport per persone con disabilità, situato nel territorio bellunese, proposto in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.
2. Al fine di consentire la conclusione delle attività programmate dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti a supporto dell'organizzazione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, comprese quelle di cui al comma 1, e di risolvere le particolari complessità gestionali che hanno dato luogo all'attuale gestione commissariale dell'Azienda, il Presidente della Giunta regionale, in deroga ai limiti imposti dalla normativa regionale, può disporre ulteriori rinnovi dell'incarico commissariale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 24

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 sono inseriti i seguenti:

"4 ter. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 bis sia accertata la possibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente commissariato sulla base del piano di risanamento in grado di ripristinare definitivamente le condizioni di equilibrio economico gestionale, la Giunta regionale, in deroga al comma 3, può rinnovare l'incarico commissariale per la durata necessaria alla definitiva conclusione delle operazioni di risanamento.

4 quater. Al commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività finalizzate al risanamento risolutivo dell'ente commissariato, può essere riconosciuto un indennizzo integrativo determinato dalla Giunta regionale nella misura massima di euro 5.000,00, tenuto conto della complessità del piano e dei relativi tempi di attuazione."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 25

Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane.

1. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di un finanziamento destinato alla realizzazione di uno studio per la mappatura delle esperienze di co-housing per le persone anziane in atto presso i comuni del Veneto nella logica di favorirne l'accessibilità, lo sviluppo e la diffusione.

2. Nell'ambito dello studio di cui al comma 1 sarà effettuata una ricognizione del patrimonio pubblico disponibile di proprietà di Aziende Ulss e IPAB che possa essere dedicato a iniziative di co-housing.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 26

Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.

1. La Regione del Veneto sostiene lo sviluppo di progettualità di coabitazione intergenerazionale nell'ottica di una loro diffusione per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti universitari fuori sede nella città di Padova. A tal fine la Giunta regionale riconosce un contributo al Comune di Padova in qualità di soggetto promotore e capofila del progetto di coabitazione intergenerazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 27

Contributo straordinario a favore dell'Associazione "Comunità dei giovani - Oltre il confine ODV" per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all'Associazione "Comunità dei giovani - Oltre il confine ODV" con sede in Verona, per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro, mediante l'avvio di

laboratori artigianali in ambiente interno ed esterno.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 28

Contributo straordinario a favore dell'Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all'Associazione San Donà Opportunity APS, con sede in San Donà di Piave (VE), per la realizzazione nel 2025 della prima edizione del SDOP Fest.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 29

Contributi all'AUSER provinciale di Venezia ODV per l'acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi all'AUSER provinciale di Venezia ODV per consentire l'acquisto di mezzi da adibire al trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 30

Sostegno a progetti di supporto psicologico.

1. La Regione del Veneto promuove attività di ascolto, supporto e counseling psicologico destinati alle giovani generazioni nei luoghi prossimali di aggregazione attraverso progetti promossi su tutto il territorio regionale dall'Ordine professionale degli psicologi coinvolgendo Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali politiche sociali e famiglia" Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 31

Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall'Università degli studi di Padova.

1. La Giunta regionale supporta la realizzazione di un Master di primo livello presso l'Università degli Studi di Padova, rivolto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primarie della Regione del Veneto, sui temi dell'accettazione e del rispetto dell'altro e delle sue differenze erogando un contributo di euro 21.000,00 per sostenere n. 7 borse di studio da riconoscere ai partecipanti al Master selezionati dagli Uffici Scolastici Provinciali.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 21.000,00 per l'esercizio 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 32

Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.

1. Al fine di effettuare un'indagine geotecnica che consenta di mettere in sicurezza alcune pareti rocciose insistenti sulla strada che, da Piazzale San Giovanni Paolo II conduce al Santuario della Madonna della Corona, presso la località Spiazzi in

Provincia di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Ferrara di Monte Baldo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 33

Contributo straordinario a favore dell'Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l'assistenza alle persone detenute.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti in favore dell'Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l'attività di assistenza sociosanitaria, di promozione della cultura della legalità e di assistenza morale, psicologica e materiale alle persone detenute.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 34

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 dicembre 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

Art. 2 - Organizzazione di attività a rilevanza internazionale.

Art. 3 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del Polesine superiore e disposizioni in materia di Conferenze dei Sindaci. Modifica alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 4 - Organizzazione dell'evento "L'Italia delle Regioni - Festival delle Regioni e delle Province autonome" per l'anno 2025.

Art. 5 - Abrogazioni all'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e disposizioni transitorie.

Art. 6 - Conferimento alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia delle funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. n. 112" e alla legge regionale 3

febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e disposizioni transitorie.

Art. 7 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

Art. 8 - Funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi.

Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.

Art. 10 - Sostegno per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.

Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione del soggetto referente per il patrimonio della Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto.

Art. 12 - Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Duomo e dell'Auditorium di Castelfranco Veneto (TV).

Art. 13 - Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario.

Art. 14 - Interventi a sostegno di strategie terapeutiche in ambito sanitario.

Art. 15 - Interventi straordinari ed urgenti a favore dei macelli pubblici per le attività di sorveglianza sanitaria.

Art. 16 - Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 85 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 18 - Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano.

Art. 19 - Contributo straordinario a favore dell'Associazione ALDA ITALIA APS per la realizzazione in Veneto dell'edizione 2025 della Summer School.

Art. 20 - Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della Fondazione "Comelico Dolomiti" - Centro studi transfrontaliero".

Art. 21 - Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie.

Art. 22 - Funzioni in materia di Salute Mentale.

Art. 23 - Disposizioni a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Art. 24 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

Art. 25 - Sostegno a progetti pilota sperimentali per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane.

Art. 26 - Sostegno regionale al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova.

Art. 27 - Contributo straordinario a favore dell'Associazione "Comunità dei giovani - Oltre il confine ODV" per la realizzazione di un progetto di animazione territoriale sul lavoro.

Art. 28 - Contributo straordinario a favore dell'Associazione San Donà Opportunity APS per la realizzazione del SDOP Fest.

Art. 29 - Contributi all'AUSER provinciale di Venezia ODV per l'acquisto di mezzi per il trasporto di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie o non autosufficienti.

Art. 30 - Sostegno a progetti di supporto psicologico.

Art. 31 - Contributo straordinario a sostegno di un Master promosso dall'Università degli studi di Padova.

Art. 32 - Interventi urgenti di messa in sicurezza a fronte di dissesto idrologico presso il Santuario della Madonna della Corona in Provincia di Verona.

Art. 33 - Contributo straordinario a favore dell'Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari ODV di Padova per l'assistenza alle persone detenute.

Art. 34 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 agosto 2024, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 settembre 2024, dove ha acquisito il n. 300 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2024, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- il disegno di legge di stabilità regionale;
- il disegno di legge di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER).

PROGETTO DI LEGGE N. 301 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l'esercizio 2025 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 13 agosto (disegno di legge n. 19) - contempla due articoli (oltre a quello sull'entrata in vigore): il primo, come di consueto, autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato A del pdl (adeguato in esito all'approvazione in data 27/11/2024, da parte della Prima Commissione, di alcuni emendamenti al testo iniziale depositati dalla Giunta regionale); l'Allegato B, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2025-2027 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L'articolo 2, modificato dalla Prima Commissione in esito all'approvazione di un emendamento della Giunta regionale che ne ha sostituito la versione iniziale, ridetermina dal 2025 l'aliquota IRAP maggiorandola (comma 1):

- dello 0,65% (lettera a) per i soggetti esercenti attività commerciali nei settori individuati dalle sottocategorie della classificazione ATECO 2007 individuate nell'allegato C;
- dello 0,18% (lettera b) per i soggetti esercenti attività commerciali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) e da quelli che continuano ad applicare la maggiorazione massima dello 0,92% in base all'articolo 2, della legge regionale n. 30/2022 (Legge di stabilità regionale 2023).

Il comma 2 dispone che per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco, continua ad applicarsi la maggiorazione dello 0,92%, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 38/2019 sulla prevenzione cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.

Il comma 3 precisa che la maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti per i quali sono previste aliquote agevolate, ovvero le nuove imprese giovanili e femminili, le cooperative sociali, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si trasformano in Aziende pubbliche di servizi alla persona, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b-c-d-e della legge regionale n. 1/2009 (Legge finanziaria regionale 2009).

Il comma 4 integra l'art. 2 della citata l.r. 30/2022 prevedendo che l'aumento di aliquota ivi disposto (+0,92%) si applica a banche, assicurazioni, altri enti e società finanziari, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati dagli stessi soggetti.

Il comma 5 infine quantifica le maggiori entrate nette derivanti dalla presente norma in euro 79,8 milioni per l'esercizio 2025, in 82,1 milioni per l'esercizio 2026 ed in 84,6 milioni per l'esercizio 2027.

PROGETTO DI LEGGE N. 300 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025"

Il testo iniziale del provvedimento, deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 20 del 13/8/2023), contempla nove articoli - oltre a quello relativo all'entrata in vigore - finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2025-2027.

Tramite l'articolo 1 si inserisce nel testo del Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 (l.r. 44/2019) un articolo 2 bis che prevede il concorso della Regione al finanziamento di spese connesse alla legacy delle opere olimpiche.

Si tratta sia di spese in conto capitale - per euro 500.000 in ciascuno degli esercizi 2025, 2026, 2027 - finalizzate a dotare gli impianti sportivi siti nel Comune di Cortina d'Ampezzo delle attrezzature necessarie al loro funzionamento e all'utilizzo da parte degli atleti durante i Giochi Olimpici 2026 e negli anni successivi alla loro conclusione; sia di spese correnti, pure per euro 500.000 in ogni esercizio del triennio, finalizzate a coprire le ordinarie spese di gestione connesse all'utilizzo degli impianti siti nel Comune ampezzano.

Le risorse vengono allocate nella Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo Libero".

L'articolo 2 prevede l'organizzazione da parte della Giunta regionale di una serie di attività a rilevanza internazionale (promozione di eventi organizzati in Veneto; partecipazione ad attività, incontri, eventi ed iniziative internazionali) al fine di rafforzare il ruolo e la conoscenza del Veneto all'estero e di favorire la collaborazione con altre realtà economico territoriali, in attuazione dell'art. 18, comma 2 dello Statuto del Veneto e in conformità alla normativa statale in materia di politica estera.

Per tali attività si prevedono oneri correnti per euro 70.000 nell'esercizio 2025 (Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo").

L'articolo 3 prevede l'assegnazione di contributi per l'avvio delle attività della Conferenza dei Sindaci del Polesine Superiore, al fine ultimo dello sviluppo economico, sociale, turistico e culturale del territorio dei comuni di Melara, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Castelmassa, Ceneselli, Calto e Salara, costituenti l'area in questione.

Alcuni commi, inoltre, contengono disposizioni di coordinamento normativo con le altre leggi regionali istitutive delle conferenze dei sindaci.

Le relative spese correnti sono quantificate in euro 50.000 per il 2025 e 100.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 (Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali").

L'articolo 4 autorizza la Giunta regionale ad organizzare il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, evento annuale, che la Regione del Veneto ospiterà nel corso del 2025, essendo stata selezionata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a seguito della presentazione della propria candidatura, disposta con D.G.R. n. 1 del 9 gennaio 2024.

Gli oneri correnti a carico del bilancio regionale previsti per l'organizzazione dell'evento (nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale") ammontano ad euro 600.000 per l'esercizio 2025.

L'articolo 5 propone di modificare la legge regionale 39/2017, in materia di edilizia residenziale pubblica, abrogando dall'articolo 37 la previsione del versamento alla Regione di una quota delle somme riscosse da comuni e Ater per i canoni di locazione degli alloggi di proprietà commisurata al valore locativo dei medesimi (0,40 % annuo del valore locativo).

Tale abrogazione comporta minori entrate per il bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 2025, quantificate in euro 4.900.000 annui.

L'articolo 6, essendo stata completata la riorganizzazione delle funzioni in materia di difesa del suolo avviata con DGR n. 169/2019, conferisce alle sette province venete le funzioni non fondamentali in materia di difesa del suolo, inserendo nel testo della l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) un nuovo articolo 84 bis e modificando anche gli articoli 83 (Canoni) e 84 (Funzioni della Regione) della medesima.

L'articolo in questione modifica, altresì, l'articolo 1 della legge regionale n. 30/2016 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) e l'articolo 3 della Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (n. 2/2006).

Viene stabilito, infine, che la Giunta regionale disciplini il regime transitorio e individui la data a partire dalla quale le province indicate inizino ad esercitare le funzioni conferite; per i procedimenti in corso a tale data continua a trovare applicazione la normativa previgente.

Gli oneri correnti derivanti dall'applicazione di tale articolo sono quantificati in euro 2.000.000 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed imputati alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del Suolo".

L'articolo 7, modificato dalla Prima Commissione recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, prevede il concorso della Giunta regionale allo sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto, attraverso il finanziamento della società Veneto Strade S.p.A. con complessivi euro 105.000.000 (55.000.000 per l'esercizio 2025 e 50.000.000 per l'esercizio 2026), per progettare e realizzare due rilevanti interventi lungo la rete viaria regionale gestita dalla medesima:

- a) l'adeguamento della S.R. 308 "Nuova Strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19;
- b) la realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la S.R. 43 var e la zona di Jesolo lido est – opere di II e III stralcio, e la viabilità connessa.

Gli interventi, atti a risolvere alcune pesanti criticità di circolazione, sono riferibili alle azioni del DEFR 2025-2027 - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali" e, a livello di programmazione, all'azione S4 "Monitorare, efficientare e completare la rete stradale" del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2030, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 75 del 14 luglio 2020.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale concorra, per euro 200.000 in ogni esercizio del triennio, alle spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi per assicurare lo svolgimento di attività richiedenti il ricorso a competenze esterne all'Amministrazione, tra cui, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del prezzario dei lavori pubblici di interesse regionale.

Tale ricorso è motivato, in particolare, dal fatto che, oltre alle finalità istitutive, di cui all'articolo 55 della l.r. 27/2003, all'Osservatorio l'articolo 56 ha assegnato diversi compiti, tra cui, in particolare, la redazione della relazione annuale sull'andamento degli appalti pubblici e l'aggiornamento del prezzario regionale, che, vista la loro complessità, non sono a tutt'oggi risultati eseguibili con personale interno all'Amministrazione; si rende di conseguenza necessario prevedere un apposito finanziamento regionale (allo-candolo nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed Assetto del territorio"), alla luce del fatto che la linea di spesa a finanziamento statale è sprovvista di risorse e l'ultimo trasferimento risale al 2012.

L'articolo 9 autorizza la Giunta regionale ad attribuire un contributo straordinario di euro 2.000.000 (di cui 1.000.000 nell'esercizio 2026 ed altrettanti nel 2027, allocati nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"), al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, riconosciuto teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230/2022, per assicurare una programmazione di attività teatrali di prestigio nazionale e internazionale, nonchè promuovere la filiera culturale veneta.

L'articolo 10 – come pure gli otto articoli successivi - è stato aggiunto al testo iniziale dalla Prima Commissione, recependo un emendamento della Giunta regionale depositato in data 26 novembre 2024, assieme ad ulteriori nove.

Detto che le Regioni Veneto e Lombardia, la Provincia autonoma di Trento, ed il C.O.N.I. sostengono la candidatura ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2028, formalizzata al CIO, tali enti devono garantire congiuntamente la copertura di un eventuale deficit nel budget olimpico del Comitato Organizzatore Olimpico. L'ammontare totale del budget è stimato in circa 66 milioni di euro ed il primo comma dell'articolo prevede ad accantonare 1.650.000 euro annui per 4 anni - dal 2025 al 2028 – per un importo complessivo pari a 6,6 milioni di euro.

Detto inoltre che la sostenibilità del suddetto budget è garantita anche da contributi dello Stato, delle due Regioni e della Provincia di Trento per circa 40 milioni di euro, si è appreso che lo Stato intende finanziarne la parte prevalente.

Il contributo della Regione a favore del Comitato Organizzatore dei Giochi è stimato nella misura massima di 7,5 milioni di euro (0,5 milioni nel 2025, 2 milioni sia per il 2026 che per il 2027 e fino a 3 milioni per il 2028), pari dunque ad un terzo della quota complessiva a carico dei tre enti, stimata in 22,5 milioni; essa potrebbe comunque subire, in prospettiva, decrementi nel caso di maggiori contribuzioni da parte dello Stato o del Comitato Olimpico Internazionale.

L'articolo 11 dispone la partecipazione della Regione del Veneto in qualità di socio fondatore al costituendo soggetto giuridico che assumerà le funzioni di referente per il Sito Unesco "Città di Vicenza e ville del Palladio nel Veneto", al fine di perseguire gli obiettivi che saranno individuati dallo Statuto e di concorrere alla conservazione e alla valorizzazione del Sito stesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale, che rappresenta una componente fondamentale e identitaria del patrimonio storico, artistico e culturale del Veneto.

La partecipazione della Regione viene stabilita in subordine alla condizione che lo Statuto che sarà adottato dal soggetto preveda l'esercizio dei diritti di socio fondatore e la nomina dei rappresentanti regionali in seno agli organi dell'ente da parte del Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Si autorizza quindi la Giunta regionale a contribuire alla quota patrimoniale e alle spese di gestione dell'ente, quantificando lo stanziamento nella somma complessiva di euro 50.000, con riferimento all'esercizio 2025 (Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico").

Mediante l'articolo 12 si intende concorrere alla realizzazione del Museo del Duomo di Castelfranco Veneto - che consentirà una migliore fruizione del patrimonio di arte sacra cittadino - e di un annesso Auditorium, funzionale alle attività di formazione e divulgazione delle discipline musicali del Conservatorio A. Steffani.

Viene dunque riconosciuto un contributo straordinario di euro 500.000 nel 2025 al Comune di Castelfranco Veneto, finalizzato a ristrutturare il complesso dell'ex cinema Pio X (Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico").

Articolo 13: il Veneto, regione con una forte tradizione agricola e una rilevante vocazione al settore primario e della pesca, sta affrontando diverse emergenze che mettono a rischio la sostenibilità e la competitività di queste attività. Ci si riferisce, in partico-

lare, a: le crisi fitosanitarie; la gestione delle specie alloctone; le modifiche alle politiche commerciali internazionali; gli impatti sul settore ittico derivanti dai fenomeni di anossia delle acque; il cambiamento climatico.

Tali emergenze, se non affrontate con adeguate politiche di gestione, potrebbero compromettere la sicurezza alimentare, l'equilibrio degli ecosistemi e l'economia regionale.

L'articolo in questione propone dunque di modificare la legge regionale n. 37 del 2014 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" inserendovi l'articolo 7 bis (Contrasto alle avversità emergenti nel settore primario) che prevede un supporto tecnico scientifico, realizzabile costituendo presso l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura un Tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto il cui scopo sia quello di individuare le migliori strategie da porre in essere per far fronte ai danni derivanti dalla diffusione di malattie emergenti e riemergenti.

Inoltre l'articolo prevede un ruolo per il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura - "Tavolo verde", di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 32/1999, che esamina le risultanze del Tavolo tecnico scientifico e apporta il proprio contributo istruttorio in merito alle valutazioni sulle possibili azioni da intraprendere per definire le strategie programmatiche regionali alla cui attuazione, ferme restando le competenze delle strutture regionali, può concorrere la citata Agenzia.

Gli oneri sono quantificati in 1 milione di euro per ogni esercizio del triennio 2025-27 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare").

L'articolo 14 intende sostenere e promuovere iniziative, programmi di ricerca e progetti di elevata innovazione scientifica e di sviluppo di piattaforme tecnologiche all'avanguardia, al fine di concorrere allo sviluppo di strategie terapeutiche in ambito sanitario e al miglioramento della qualità dei percorsi diagnostici anche in riferimento a terapie che richiedono l'utilizzo di conoscenze e tecnologie avanzate e l'apporto di competenze multidisciplinari di carattere trasversale.

Gli oneri ammontano ad euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025 (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria").

L'articolo 15 prevede un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro nell'esercizio 2025 (Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria"), per opere di adeguamento strutturale ed impiantistico dei macelli di proprietà pubblica ubicati sul territorio regionale alla vigente normativa europea in materia di igiene degli alimenti, in relazione ai requisiti degli stabilimenti riconosciuti per eseguire le attività di macellazione degli ungulati domestici e selvatici e di lavorazione delle carni di selvaggina selvatica abbattuta. Tali adeguamenti sono inoltre funzionali alla prevenzione delle epidemie di malattie infettive degli animali attraverso l'adozione di misure di biosicurezza.

Mediante l'articolo 16 si intende concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto, ovvero alla realizzazione di nuovi impianti. A tal fine la Giunta regionale viene autorizzata a riconoscere ai comuni interessati da tali interventi, sulla base della ricognizione ed individuazione degli impianti prioritari effettuata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, un contributo straordinario di 6 milioni di euro per ciascuno esercizio del triennio 2025-27 (Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero")

L'articolo 17 inserisce nella l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 112/1998) l'articolo 85 bis "Funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda in materia di demanio lacuale esercitate in forma associata e disposizioni per la determinazione dei canoni lacuali".

Si mira infatti a favorire la formazione di accordi tra tali Comuni della sponda veneta per la gestione in forma associata delle funzioni ad essi attribuite in materia di demanio lacuale, prevedendo che i canoni riscossi dai Comuni associati restino introitati per intero e destinati all'esercizio delle funzioni attribuite, oltre che all'attuazione degli interventi da essi programmati e successivamente approvati dalla Giunta regionale.

Potrà essere, in tal modo, garantito l'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni rivieraschi, decentrando sul territorio le risorse, consentendone l'immediata disponibilità e realizzando rapidamente gli interventi necessari alla manutenzione dei beni demaniali e alla valorizzazione dell'ambito lacuale di competenza.

Le ripercussioni del presente articolo sul bilancio regionale sono in termini di minori entrate, quantificate in euro 800.000 per ciascun esercizio del triennio 2025-27, cui si fa fronte con un apposito accantonamento nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

L'articolo 18, infine, intendendo assicurare continuità alle indennità delle aziende agricole di montagna nel passaggio tra la programmazione dello sviluppo rurale 2014-2022 e la programmazione 2023-2027, prevede che la Giunta regionale venga autorizzata ad attivare per la campagna 2025 uno specifico aiuto complementare, nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuto di stato.

Il contributo in conto capitale che verrà concesso alle suddette aziende ammonta ad 1 milione di euro nell'esercizio 2025 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca").

PROGETTO DI LEGGE N. 302 "BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027"

Tale provvedimento, di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa" (abbr. Nota) consente di comprenderne appieno la portata.

La Nota - alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - attesta che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2025-2027 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rap-

presentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel Documento di Economia e Finanza Regionale, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dal pdl 302 (che ricomprendono quelle scaturenti dai pdl 300 e 301) risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, escludendo quantificazioni basate sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie, l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Sul fronte della spesa autonoma, un'apposita tabella della Nota consente di verificare, per ogni esercizio del triennio 2025-2027 e con riferimento a ciascuna Missione del bilancio di previsione, le leggi regionali di spesa che vengono rifinanziate.

All'infrastruttura "Superstrada Pedemontana Veneta" (SPV), la Nota dedica un'apposita sezione (alla quale parimenti si rimanda per gli approfondimenti), nella quale vengono illustrati i criteri utilizzati per formulare le previsioni di entrata sul capitolo 101121 ("Entrata derivante dalla applicazione di pedaggi relativi alla SPV- capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780") e quelle di spesa sul capitolo 103532 ("Canone da corrispondere al concessionario per la messa a disposizione e gestione della SPV – acquisto di beni e servizi – capitolo rilevante ai fini IVA - D.G.R. 29/05/2017, n. 780") per ogni annualità del triennio.

Le tabelle contenute in questa sezione mettono in evidenza uno squilibrio tra l'ammontare complessivo dell'entrata relativa ai pedaggi e l'ammontare complessivo della spesa relativa al canone, che viene coperto utilizzando quota parte delle entrate regionali a libera destinazione.

Nel precisare che la prima parte delle considerazioni che seguono concerne il testo iniziale del pdl 302 (nella seconda si mettono in evidenza le modifiche apportate in esito all'approvazione, in Prima Commissione, di alcuni emendamenti depositati dalla Giunta regionale in data 26/11/2024) quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione - secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria - per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare alla Nota, oltre che all'Allegato n. 12 del pdl, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 264,4 milioni nel 2025, a 204,5 milioni nel 2026 e a 184,3 milioni nel 2027 (pressoché interamente di parte corrente);
- fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vanno accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Gli stanziamenti previsti a bilancio 2025-2027 ammontano ad euro 500.000 per il Fondo di parte corrente e ad euro 800.000 per il Fondo di parte capitale, per entrambi in ciascun esercizio del triennio 2025-2027.

- fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,7 milioni nel 2025 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;

- fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: ammonta a 5,5 milioni in ogni esercizio del biennio 2025-2026.

Con il bilancio di previsione 2025-2027 viene inoltre autorizzata (tramite l'articolo 3 del pdl) la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a 93,1 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2023 (l.r. 6/8/2024, n. 19) lo stock del DANC al 31/12/2015 viene dunque ridotto di ulteriori 2 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2024-2026 (art. 3 l.r. 32/2023), in ottemperanza a quanto dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001 .

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,72 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (75,23 milioni) - che ammontano a complessivi 3,05 miliardi.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 18,45 miliardi, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1,56 miliardi;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 10,55 miliardi;
- assegnazioni statali e comunitarie: 1,99 miliardi;
- restituzione anticipi decreto-legge n. 35/2013: 1,20 miliardi;

- nuovi investimenti finanziati ricorrendo all'indebitamento: 120 milioni, di cui 117 milioni autorizzati dall'articolo 4 del progetto di legge e 3 milioni dall'articolo 5.

Nello specifico verranno finanziate ricorrendo all'indebitamento:

- misure di sostegno per la salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica per 3 milioni (L.R. 39/2020, art. 25);
- tutela e difesa delle coste venete per 3 milioni (L.R. n. 11/2001, art. 84, c. 2, lett. D);
- misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per 10 milioni (L.R. 7/2016, art. 29);
- sistemazione idraulico-forestale per 6 milioni (L.R. n. 37/2014);
- contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati per 5,5 milioni (L.R. n. 1/2009, art. 20, c. 2);
- realizzazione di un fabbricato da destinare ad archivio generale regionale, per 10 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);
- sviluppo del sistema informativo regionale per 5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);
- costruzione ed acquisto di beni immobili ai fini istituzionali per 6,5 milioni (L.R. n. 6/1980, artt. 25 e 26);
- lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali per 1,5 milioni (L.R. n. 6/1980, art. 29);
- impiantistica sportiva per 10 milioni (L.R. n. 8/2015, artt. 11 e 17);
- contributo straordinario per la realizzazione del Velodromo in Comune di Spresiano per 3 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 19);
- intervento riguardante l'implementazione del numero unico di emergenza europeo per 6,5 milioni (L.R. n. 30/2023, art. 21);
- adeguamento della S.R. 308 "Nuova strada del Santo" a Padova Est, tra gli svincoli 18 e 19, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026;
- realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra S.R. 43 Variante e la zona di Jesolo Lido Est – Opere II e III stralcio, per 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

L'aggregato di risorse finalizzate alla politica regionale (1,56 miliardi) consiste in quelle effettivamente disponibili per la manovra di bilancio; queste sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1,2 miliardi), tra le principali delle quali - disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2025 - si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 585 milioni;
 - tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 350 milioni;
 - addizionale regionale all'accisa sul gas naturale – attività ordinaria: 50 milioni;
 - IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 88,6 milioni;
 - IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
 - IRAP da attività di controllo: 45 milioni;
 - addizionale IRPEF da attività di controllo: 15 milioni;
 - quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.
- I "temi" più rilevanti del progetto di bilancio 2025-27 sono i seguenti:
- 32 milioni per ciascun anno del triennio a favore delle scuole paritarie venete;
 - 12,4 milioni per le borse di studio universitarie (di cui 6 mln dal FSE+);
 - 10 milioni a favore degli ESU;
 - 3 milioni per il buono scuola (legge regionale n. 1/2001);
 - 78 milioni stanziati nel triennio a favore del sistema della formazione professionale;
 - 21 milioni complessivi nel triennio destinati alle opere di prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
 - 25,7 milioni complessivi nel triennio per interventi a favore dei Comuni, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale;
 - 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio a favore di persone con problemi psichiatrici;
 - 1,25 milioni quale contributo straordinario a favore del Teatro Stabile del Veneto «Goldoni»;
 - circa 20 milioni annui destinati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;
 - garantiti oltre 15,6 milioni nel 2025, quasi 17 milioni nel 2026 e oltre 20 milioni nel 2027 per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia;
 - oltre 4,8 milioni per ciascun esercizio del triennio per il finanziamento dei livelli aggiuntivi di assistenza (Extra-LEA), finalizzati ad esempio all'attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana e ad azioni per i soggetti affetti da sindrome di Sjogren;
 - 13,5 milioni per ciascun esercizio del triennio finalizzati a danni da vaccinazioni/trasfusioni;
 - 18,9 milioni nel 2025 ed oltre 19 milioni per il 2026 e 2027 finalizzati al finanziamento delle funzioni delegate alle Province;
 - 2 milioni per ciascun anno del triennio daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare.

Sul fronte della programmazione comunitaria, la conclusione della precedente programmazione 2014-2020, relativa al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è garantita dalla quota complessiva di cofinanziamento regionale – pari a 1,68 miliardi nel biennio 2025-26 (di cui 1,66 nel 2025) - assieme ai finanziamenti statali e comunitari già allocati a bilancio.

Con riferimento anche alla programmazione 2021-2027, la tabella seguente evidenzia gli stanziamenti previsti a bilancio, in ogni esercizio del triennio, per cofinanziare i fondi comunitari.

Fondo	2025	2026	2027
FESR	0,06	0,02	-
FEASR	1,61	-	-
Totali programmazione 2014-2020	1,67	0,02	-
FESR	5,70	1,08	1,08
FESR – FSC*	45,82	42,23	16,24
* Il cofinanziamento regionale del FESR per gli esercizi 2025 e 2026 è garantito mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.			
FSE +	36,27	27,57	27,57
FEASR	34,75	34,75	34,75
FEAMPA	1,80	1,80	1,80
Totali programmazione 2021-2027	126,74	109,83	83,84
TOTALE COMPLESSIVO	126,01	107,45	81,44

Nel Bilancio di previsione 2025-2027 trovano inoltre allocazione le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a complessivi 111,44 milioni nel triennio, così suddivisi:

- 11,03 milioni sono indirizzati alla Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.;
- 11,12 milioni sono destinati ad interventi nel campo dell'Energia e rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile;
- 7,55 milioni sono indirizzati alle Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo settore;
- 9,30 milioni sono finalizzati all'Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del servizio sanitario;
- 15,41 milioni sono indirizzati alle Politiche per il lavoro;
- 29,99 mln sono finalizzati alle Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'Assistenza sanitaria territoriale;
- 9,96 milioni a favore di Turismo e Cultura 4.0;
- 9,38 milioni ad interventi nel campo della Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica;
- 7,60 milioni per Agricoltura sostenibile ed economia circolare.

Infine, con riferimento alle risorse derivanti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), sono stati complessivamente stanziati 44,96 milioni (25,57 nel 2025 e 19,39 nel 2026); si segnalano:

- 34,90 milioni sono stati indirizzati alla Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
- 650 mila euro per favorire l'Intermodalità e la Logistica integrata;
- 3,61 milioni per Investimenti sulla rete ferroviaria;
- 5,8 mln di euro a favore di Turismo e Cultura 4.0.

Come precisato poc'anzi, vengono ora evidenziate le principali modifiche apportate nel corso della seduta n. 160 dalla Prima Commissione, in esito all'approvazione di alcuni emendamenti ai testi iniziali progetti di legge n. 301, 300 e (appunto) 302, depositati ed illustrati dalla Giunta regionale nel corso della seduta precedente.

- l'emendamento n. 1 aumenta di 5 milioni l'iniziale autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, prevista dall'articolo 4 del pdl 302, alla luce dell'aumento da 25 a 30 milioni nell'esercizio 2025 delle spese finalizzate agli interventi di potenziamento ed efficientamento lungo la rete viaria regionale gestita da Veneto Strade S.p.A. Vengono inoltre necessariamente aggiornati gli oneri di ammortamento;
- l'emendamento n. 2 introduce nel testo iniziale del pdl 302 un articolo - correlato al nuovo articolo 16 del pdl 300 - che autorizza l'indebitamento della Regione per 18 milioni di euro, di cui 6 milioni in ogni esercizio del triennio 2025-27, per concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti;
- l'emendamento n. 3 integra nel bilancio di previsione 2025-27 le variazioni intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, conseguenti all'istituzione, nel corrente anno di gestione 2024, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ovvero quel saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di spese già impegnate o di spese per le quali sia stata quantomeno indetta procedura di affidamento, in ogni caso esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata correlata. Tramite il FPV si garantisce la copertura di spese imputate ad esercizi futuri, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, e si evidenzia il differimento intercorrente tra l'acquisizione delle risorse finanziarie ed il loro effettivo impiego. L'istituzione del FPV in corso d'anno comporta una modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa, di entrata e di spesa, negli esercizi futuri che devono quindi essere recepiti anche nel documento di previsione 2025-27.

- l'emendamento n. 4 recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni su poste vincolate a finanziamento statale e comunitario, sul fondo di rotazione nazionale e sui relativi cofinanziamenti regionali, intervenute successivamente all'approvazione della richiamata delibera legislativa n. 21 del 13/8/2024, che comportano una integrazione/rimodulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa negli esercizi 2025-27.
- l'emendamento n. 5, infine, recepisce nel bilancio di previsione 2025-2027 le variazioni apportate dai richiamati emendamenti al pdl 301 ("Legge di stabilità regionale 2025") e al pdl 300 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2025"), provvedendo altresì a rivedere finanziariamente – nella maggior parte dei casi aumentandola – la dotazione di ulteriori leggi di spesa; tra le dotazioni incrementate si segnalano le seguenti:
 - l.r. 8/1998 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", articolo 30: +1.052.000 euro nel 2025 sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio";
 - l.r. 44/1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione", articolo 3 (Opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto): +700.000 euro in c/capitale nel 2025 sulla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali";
 - l.r. 30/1988 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" (recentemente novellata dalla l.r. 21/2024): complessivi +300.000 nel 2025 (di cui 150.000 correnti sulla Missione 7 "Turismo", 50.000 correnti e 150.000 in c/capitale sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca");
 - l.r. 12/2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", articolo 31: +390.000 euro sulla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente";
 - l.r. 13/2022 "Disciplina delle attività di protezione civile", articoli 3, 7, 23, 24: +199.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 11 "Soccorso civile";
 - l.r. 15/2016 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria": +500.000 euro in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 13 "Tutela della salute";
 - l.r. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio": +137.000 euro nel 2025 e + 150.000 euro nel 2026 sulla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca";
 - l.r. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", articolo 20 (Fondi speciali): +1.050.000 correnti e + 100.000 in c/capitale in ogni esercizio del triennio 2025-27 sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Inoltre, e non certo secondariamente, tale emendamento provvede ad accantonare le risorse da trasferire allo Stato per assicurare il contributo regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, c. 850-851, della legge 30/12/2020, n. 178 nonché del D.P.C.M. 04/10/2023 e del disegno di legge relativo al bilancio statale 2025: si tratta di 22,3 milioni di euro nell'esercizio 2025 e di 66,7 milioni sia nell'esercizio 2026 che nell'esercizio 2027.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2025-2027, ha concluso il 20 novembre 2024 i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame di Stabilità (pdl 301), Collegato (pdl 300) e Bilancio (pdl 302) nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni consiliari, sia tramite memorie ed osservazioni trasmesse al Consiglio.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2025-2027, in data 30 ottobre nel corso di una seduta, in parte congiunta, con la Sesta Commissione; ne sono seguite di ulteriori, svolte dalla Quinta Commissione il 31 ottobre e, nuovamente, dalla Prima Commissione, il 26 novembre, accogliendo una specifica richiesta dei rappresentanti sindacali di Arpav.

In data 18 novembre 2024 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso – conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, segnalando alcune questioni che necessitano approfondimenti.

Tra il 6 ed il 14 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 27 novembre il Collegio dei revisori dei conti è stato audito in Prima Commissione ed ha esposto le motivazioni del parere favorevole espresso in merito al pdl 302.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, licenziandoli a maggioranza previa approvazione di sedici emendamenti - di cui uno relativo al pdl 301, dieci relativi al pdl 300 e cinque relativi al pdl 302 - depositati dalla Giunta regionale in data 26 novembre e di cui si è dato conto precedentemente.

Per il progetto di legge n. 301 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandona, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

Per il progetto di legge n. 300 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandona, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

Per il progetto di legge n. 302 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Veneto Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Casali, Soranzo); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ogni articolo contenuto nel collegato alla legge di stabilità, una volta approvato, assume valore di legge regionale. Questa caratteristica conferisce particolare importanza all'analisi e alla discussione degli articoli stessi, poiché hanno un impatto diretto sulle politiche della Regione Veneto. Tuttavia, l'attuale contesto politico e amministrativo ha sollevato diverse criticità, sia per il metodo adottato che per i contenuti delle decisioni prese.

Durante la recente sessione di bilancio, sono emersi significativi problemi. Tra questi, l'introduzione di un'addizionale IRAP per le imprese e una spaccatura all'interno della maggioranza politica. Questa situazione rappresenta un elemento politicamente rilevante, che avrebbe richiesto una presa di posizione chiara da parte della Giunta regionale.

Nel corso delle discussioni, erano state avanzate tre richieste principali per migliorare il processo decisionale e rendere più costruttivo il confronto: maggiore chiarezza e trasparenza, evitando sprechi e scelte personalistiche; la definizione di una linea politica chiara da parte della maggioranza di centrodestra; risposte concrete alle emergenze regionali per affrontare le questioni più urgenti.

Purtroppo, la lettura dei documenti di bilancio ha evidenziato il mancato raggiungimento di questi obiettivi. Un esempio emblematico riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non sono stati forniti chiarimenti adeguati su temi centrali come l'impatto ambientale, la scarsità di risorse private e la riduzione del contributo regionale per le Olimpiadi. Inoltre, il finanziamento delle varianti infrastrutturali appare incompleto e confuso e in più non è stato affrontato con la necessaria trasparenza.

Il Presidente della Regione, nel suo intervento in Consiglio, ha eluso le questioni più discusse, preferendo focalizzarsi su argomenti secondari e già noti. Questo atteggiamento è stato percepito come un modo per evitare un confronto reale. In particolare, l'articolo 1 del collegato, che destina un milione di euro per la gestione della pista da bob, è stato inserito senza un adeguato dibattito. Allo stesso modo, la candidatura ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili 2028, che comporta impegni finanziari significativi pari a 7,5 milioni di euro, ancora una volta, non è stata discussa né condivisa con il Consiglio regionale. Questa scelta solleva interrogativi non solo sul metodo, ma anche sulla legittimità politica di tali decisioni, spesso assunte senza il coinvolgimento delle commissioni competenti o dei sindaci interessati. Analogamente, interventi come quello da 70.000 euro per la promozione del Veneto all'estero appaiono specifici e circoscritti, suggerendo una destinazione già predeterminata, ma mai esplicitata. Tali modalità violano il principio di trasparenza che dovrebbe guidare l'azione pubblica.

Anche la gestione delle risorse in ambiti chiave, come sanità e infrastrutture, appare altrettanto problematica. Ad esempio, l'articolo 14, che prevede un milione di euro per progetti riguardanti l'innovazione scientifica e le tecnologie in ambito sanitario, è stato scritto in maniera vaga, quasi fosse già chiaro quale sia il progetto da finanziare. In un periodo in cui il sistema sanitario regionale necessita di risorse significative, tali investimenti appaiono privi di una chiara strategia e testimoni di una mancata percezione delle vere priorità di questa regione.

Allo stesso modo, interventi come i 500.000 euro per un auditorium a Castelfranco o i 600.000 euro per ospitare il Festival delle Regioni sono più azioni di facciata che risposte concrete alle emergenze regionali.

Un altro tema centrale della discussione è quello dell'emergenza abitativa. L'eliminazione dello 0,4 per mille sui canoni di locazione da parte di ATER e dei Comuni rappresenta un passo positivo, ma isolato. Non esiste una strategia complessiva per affrontare il problema della casa, né soluzioni strutturali per garantire alloggi accessibili, anche per le fasce meno fragili della popolazione.

Parlando delle infrastrutture stradali, ci aspettavamo una vera e propria direzione di lavoro, non semplici interventi spot. Un esempio evidente è la statale 308, che è pericolosa e sottodimensionata, e subirà un aumento significativo del traffico se si realizzerà il più moderno ospedale d'Italia in Veneto, come afferma il Presidente Zaia. Tale ospedale, visto che la viabilità della strada che non è adeguata né per i mezzi pubblici né per i privati, rischierebbe di diventare una specie di cattedrale nel deserto. L'approccio attuale non risolve i problemi strutturali della 308, servono infatti interventi più ampi e un piano pluriennale per garantire sicurezza e fluidità del traffico.

Gli investimenti destinati agli impianti sportivi appaiono fortemente sbilanciati. Tra questi, spiccano i 18 milioni di euro stanziati in tre anni per i palaghiaccio, una cifra considerevole per un ambito che riguarda un numero limitato di tesserati, stante la situazione critica di numerosi impianti sportivi comunali, come palazzetti, strutture per basket, pallavolo e atletica, che sembra completamente ignorata. In molti Comuni, questi impianti sono in condizioni precarie, e i fondi destinati ai palaghiaccio avrebbero potuto essere investiti più equamente per soddisfare le esigenze sportive di una platea più ampia.

La crisi delle piscine, molte delle quali hanno chiuso a causa dei rincari energetici, è un ulteriore esempio di un settore trascurato. Nonostante il problema sia noto e abbia portato alla chiusura definitiva di numerosi impianti, il bilancio regionale non sembra prevedere alcuna misura concreta per sostenere questa infrastruttura sportiva fondamentale.

Dispiace evidenziare che il bilancio non affronta alcune emergenze in modo significativo e sostanziale. Le uniche due questioni più generali che sono trattate nel collegato sono il settore primario e la pesca e la ristrutturazione dei macelli per ungulati. Nel settore primario invece di interventi concreti, la soluzione proposta è l'apertura di un tavolo tecnico anziché disporre misure urgenti e finanziamenti immediati. La destinazione di 2,5 milioni di euro per ristrutturare i macelli pubblici dedicati agli ungulati,

come i cinghiali, viene presentata come una priorità. Questo intervento, pur essendo utile, non può essere considerato centrale in un contesto di emergenze regionali ben più gravi, quali la crisi abitativa, la sanità e le infrastrutture.

Il bilancio e il collegato avrebbero dovuto includere interventi più incisivi per affrontare quattro emergenze prioritarie.

La prima emergenza riguarda l'area della disabilità e l'aumento significativo della quota sociale a carico degli enti locali derivante dal rialzo della quota sanitaria a carico della Regione, per far fronte agli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale della cooperazione sociali. Questo accordo, retroattivo, ha posto i Comuni di fronte a un'emergenza finanziaria di 5,4 milioni di euro per il 2024. In Provincia di Padova, le tre Conferenze dei Sindaci hanno già sollevato la questione, ma non vedo soluzioni concrete nel bilancio. È urgente trovare modalità di intervento per risolvere questo problema e sostenere i Comuni che si trovano in difficoltà economica a causa di queste nuove spese.

La seconda emergenza riguarda gli ambiti territoriali sociali. Nonostante le linee guida e i webinar, gli ATS non sono ancora operativi e necessitano di maggiori risorse finanziarie. I 2 milioni stanziati l'anno scorso non sono sufficienti. Sarebbe stato più produttivo destinare un milione direttamente all'avvio degli ATS, piuttosto che ai progetti sperimentali di innovazione scientifica. Questo intervento è necessario per avviare una riforma che dovrebbe essere una priorità, ma che al momento non ha ricevuto l'attenzione finanziaria che merita.

La terza questione riguarda il mondo dell'impresa. Il Presidente Zaia parla di intelligenza artificiale nel contesto sanitario, ma dimentica che questa sta già rivoluzionando il mondo dell'impresa. L'approccio della Regione è miope, focalizzato su dettagli minori piuttosto che su come le imprese possano adattarsi ai cambiamenti radicali introdotti dall'intelligenza artificiale. È necessario un cambiamento di prospettiva, guardando non solo ai macro temi, ma anche a come le aziende possono evolversi per affrontare queste sfide tecnologiche.

Infine, vi è il tema delle aggressioni al personale medico. Assistiamo giornalmente a episodi di aggressioni contro il personale sanitario e anche ad altri dipendenti pubblici, come quelli del trasporto pubblico. Nonostante l'intervento legislativo del Governo, senza finanziamenti adeguati, non si può risolvere nulla. Questo è un tema cruciale per attrarre nuove figure professionali nel sistema sanitario pubblico e garantirne la sicurezza. Non c'è una parola o un euro in questo bilancio dedicato a risolvere questa emergenza.

Ho citato solo alcuni problemi che si riscontrano ogni mattina quando si apre il giornale di qualsiasi Provincia della nostra Regione. Abbiamo una manovra emendativa corposa, rispetto alla quale abbiamo cercato di portare un punto di vista che mettesse a fuoco quelle che sono le emergenze e le azioni che possono reindirizzare una linea politica di questa Regione, perlomeno nell'anno di legislatura che abbiamo ancora davanti. Se non ci saranno innovazioni significative, ovviamente il nostro giudizio rispetto a questo provvedimento è di assoluta inadeguatezza.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 bis della legge regionale n. 16/1993 è il seguente:

“Art. 6 bis - Strumenti di coordinamento.

1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui all'articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto istituita dall'articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.”

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2021 è il seguente:

“Art. 3 - Strumenti di raccordo preliminare.

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 6bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo preliminare tra i Presidenti delle Conferenze istituite con la presente legge, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto prevista dall' articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” ed il Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del Veneto orientale di cui all' articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.”

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Finanziamento regionale.

1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme da destinare agli interventi previsti dall'articolo 1 *sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.*”

- Il testo dell'art. 85 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

1. La Giunta regionale, *sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere*, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 37 - Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione.

1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per:

- [a] il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", del patrimonio di edilizia residenziale pubblica costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;]
- b) la manutenzione degli alloggi e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri fiscali;
- d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) il fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

[2. Il versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto termine comporta l'applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora l'inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza è versato, oltre agli interessi legali, l'importo originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica.]

3. La Regione nell'ambito delle sue competenze in materia di edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 6."

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, [difesa del suolo], lavori pubblici, individuate nell' Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 , ad esclusione della caccia e pesca.

4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".

7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di

provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell' articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

- Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 83 - Canoni.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. omissis

4. La Giunta regionale, *sentite le province e la città metropolitana di Venezia*, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1. L'esenzione non si applica agli accessi ad uso produttivo e commerciale e in ogni caso per quelli successivi al primo per i quali si applica la quota fissa annuale di 20 euro.

4 bis 1. Nei territori montani, i titolari di concessioni di attraversamento di beni del demanio idrico con strade silvo-pastorali, così come definite dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", sono esentati dal pagamento del relativo canone di concessione.

4 bis 2. Le concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee di piccola portata inferiori a 5 lt/sec a servizio di rifugi alpini ed escursionistici, come individuati ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", a servizio di malghe, di casere, di baite tipiche dell'ambiente rurale montano, funzionali alla manutenzione ambientale, nonché a servizio di manufatti legati all'antico uso dell'acqua nel territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi previa autorizzazione da parte dell'autorità competente al rilascio della concessione, sono esentate dal relativo canone di concessione.

4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento.

4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia."

- Il testo dell'art. 84 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 84 - Funzioni della regione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, *sentite le province e la città metropolitana di Venezia*, esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative:

- a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;
- b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al Testo unico approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo 112/1998;

- c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;
- d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;
- e) al servizio di piena e di pronto intervento;
- f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'articolo 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91 comma 2;

f bis) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde del lago di Garda;

f ter) alle concessioni di sponde e di spiagge, di superficie e di pertinenze del lago di Garda nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.

[f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter);

f quinques) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l'estrazione di materiali inerti.]

3. La Giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

3 bis. Al fine di assicurare una puntuale presenza sul territorio e di garantire un servizio improntato ai criteri dell'efficienza ed economicità, la Giunta regionale può attribuire ad altri enti la gestione e la manutenzione dei beni del demanio idrico, definendo a tal fine, con apposito provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità e le condizioni di esercizio cui tali enti devono attenersi nell'attività di gestione e manutenzione.”.

- Il testo dell'art. 87 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 87 - Ulteriori funzioni conferite.

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) omissis

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplosive a norma dell'articolo 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”.

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, nonché al deposito degli elaborati e degli atti previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 relativamente alle costruzioni in zone classificate sismiche e alle costruzioni in abitati da consolidare;

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”;

c bis) limitatamente ai comuni montani, le funzioni di cui alle *lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 84 bis) e lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 85*, qualora le acque dell'invaso del lago, in corrispondenza della quota di massima regolazione, interessino il territorio di un solo comune. Sono fatti comunque salvi diversi accordi fra i Comuni interessati e la Provincia.

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati all'utilizzazione del demanio stesso.

1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell'attuazione dell'articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all'attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

3. Nell'accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell'anno precedente a quello di riferimento.

4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite. I proventi di cui al comma 1 sono utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio e, in misura non superiore al 30 per cento delle risorse introitate, per spese correnti.

[5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all' articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1.]".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente

"Art. 55 – Istituzione dell'Osservatorio regionale.

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:

- a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
- b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
- c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;
- d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.

2. L'Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.

3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell'Osservatorio regionale."

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1999 è il seguente

"Art. 3 - Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale.

1. È istituito il Comitato regionale per la concertazione in agricoltura e in ambito forestale con il compito di contribuire, con espressione di parere, a definire le scelte programmatiche regionali, le azioni da intraprendere per l'attuazione e la verifica dell'efficacia delle stesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può costituirsi come "Tavolo verde", "Tavolo agroalimentare" e "Tavolo filiere forestali":

a) "Tavolo verde" per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole. Al tavolo partecipano:

1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

2 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

3) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ciascun partecipante al "Tavolo verde" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

3 bis) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

b) "Tavolo agroalimentare", per le questioni relative allo sviluppo dell'intera filiera agricolo-alimentare ed agroindustriale. Al tavolo partecipano:

1) l'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato;

1 bis) il Presidente della Commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;

2) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) un rappresentante per ciascuna delle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) cinque rappresentanti designati dalle associazioni produttori regolarmente costituite ed operanti in Veneto;

- 5) un rappresentante dell'industria alimentare designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
 - 6) un rappresentante degli imprenditori del commercio alimentare designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 8) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
- b bis) "Tavolo filiere forestali", per le questioni relative allo sviluppo delle filiere del comparto foresta-legno. Al tavolo partecipano:
- 1) l'Assessore regionale alle foreste o un suo delegato;
 - 2) il Presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
 - 3) un rappresentante degli istituti di ricerca di livello accademico competenti in materia di foreste attivi sul territorio regionale;
 - 4) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 5) un rappresentante designato dall'UNCCEM;
 - 6) un rappresentante designato in rappresentanza delle Regole e proprietà collettive;
 - 7) tre rappresentanti designati dalle realtà associative forestali regolarmente costituite ed operanti in Veneto;
 - 8) un rappresentante del sistema di trasformazione del legno designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale;
 - 9) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 10) un rappresentante della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
 - 11) un rappresentante delle organizzazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - 12) qualora gli argomenti all'ordine del giorno lo rendano opportuno, può essere invitato a partecipare agli incontri del tavolo un rappresentante del Ministero competente in materia di foreste.
- b ter) Ciascun partecipante al "Tavolo filiere forestali" può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da un numero massimo di due persone dotate di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura."

Note all'articolo 24

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea.

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione.

4 ter. *Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 bis sia accertata la possibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente commissariato sulla base del piano di risanamento in grado di ripristinare definitivamente le condizioni di equilibrio economico gestionale, la Giunta regionale, in deroga al comma 3, può rinnovare l'incarico commissariale per la durata necessaria alla definitiva conclusione delle operazioni di risanamento.*

4 quater. Al commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività finalizzate al risanamento risolutivo dell'ente commissariato, può essere riconosciuto un indennizzo integrativo determinato dalla Giunta regionale nella misura massima di euro 5.000,00, tenuto conto della complessità del piano e dei relativi tempi di attuazione.

5. Omissis”.

4. Strutture di riferimento

- Art. 1 - Direzione programmazione lavori pubblici ed edilizia
- Art. 2 - Direzione relazioni internazionali
- Art. 3 - Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi
- Art. 4 - Direzione turismo
- Art. 5, 8 e 16 - Direzione programmazione, lavori pubblici ed edilizia
- Art. 6 e 17 - Direzione difesa del suolo e della costa, SOS lavori e servizi tecnici
- Art. 7 e 32 - Direzione infrastrutture e trasporti
- Art. 9, 10, 11, 12, 19, 28 - Direzione beni e attività culturali e sport
- Art. 13 - Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria
- Art. 14 - Area sanità e sociale
- Art. 15 - Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
- Art. 18 - Direzione ADG FEASR bonifica e irrigazione
- Art. 20 - Direzione relazioni internazionali
- Art. 21 e 22 - Direzione programmazione sanitaria
- Art. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 33 - Direzione servizi sociali